

20

Regolamento del fondo per il pensionamento anticipato

Città di Bellinzona

Disposizioni generali

Art. 1 Denominazioni

In questo regolamento valgono, quali abbreviazioni, le seguenti definizioni:

Comune	<i>il Comune di Bellinzona e le Aziende Municipalizzate;</i>
Municipio	<i>il Municipio del Comune di Bellinzona;</i>
Fondo	<i>il Fondo per il pensionamento anticipato dei dipendenti del Comune;</i>
Dipendenti	<i>le dipendenti e i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con il Comune;</i>
Assicurati	<i>i dipendenti affiliati al Fondo;</i>
Età pensionistica	<i>per tutti gli assicurati, l'età pensionistica AVS; detta età pensionistica viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno d'età corrispondente;</i>
Età pensionistica anticipata	<i>3 anni prima dell'età pensionistica</i>
CPE	<i>Cassa pensione Energia</i>
Fondazione LPP	<i>Fondazione Collettiva LPP della Rentenanstalt, Comune di Bellinzona</i>
Cassa pensione	<i>la CPE per gli assicurati affiliati alla CPE e la Fondazione LPP per gli assicurati affiliati alla Fondazione LPP</i>
AVS/AI	<i>l'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e la legge federale per l'invalidità</i>
LPP	<i>la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i>
LFLP	<i>la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i>

Art. 2 Fondo

1. Il Fondo è una istituzione di diritto pubblico.
2. Il Fondo ha lo scopo di promuovere e facilitare il pensionamento anticipato dei dipendenti a complemento della Cassa pensione.

Art. 3 Adesione

1. Al Fondo devono aderire i dipendenti del Comune assicurati alla CPE o alla Fondazione LPP.
2. L'adesione al Fondo avviene contemporaneamente all'adesione alla CPE o alla Fondazione LPP.

Entrate del Fondo

Art. 4 Salario assicurato

1. Per salario assicurato s' intende il guadagno assicurato alla CPE per i dipendenti assicurati alla CPE ed il salario conteggiabile per i dipendenti assicurati alla Fondazione LPP.

Art. 5 Contributi *

1. Il contributo dei dipendenti ammonta al 2 % del salario assicurato sia per il finanziamento della rendita vitalizia compensatoria (art. 9) sia per il finanziamento della rendita transitoria AVS (art. 10). In totale il contributo dei dipendenti corrisponde quindi al massimo al 4 % del salario assicurato.
2. L'obbligo di versare i contributi inizia con l'adesione al Fondo e continua fino a quando è pagato il salario, al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età pensionistica. Se, in seguito a malattia o infortunio, il salario è corrisposto soltanto parzialmente, i contributi saranno prelevati analogamente a quanto fatto per la Cassa pensione.
3. Il contributo del Comune corrisponde agli esborsi annuali del Fondo dedotti i contributi dei dipendenti. Il contributo del Comune non può in ogni caso essere inferiore alla somma dei contributi dei dipendenti.
4. Il Comune di Bellinzona (ente Comunale) è garante verso il FPA di tutte le prestazioni dovute dal Fondo agli assicurati, limitatamente a quanto non coperto dal capitale proprio del Fondo”.

Art. 6 Importo d'acquisizione

1. Al momento della sua adesione al Fondo o con l'approvazione della Commissione amministrativa del Fondo più tardi, l'assicurato può versare un importo d'acquisizione ed aumentare così il capitale risparmio e le prestazioni assicurate in base alla tabella nell'allegato.

Art. 7 Capitale risparmio

1. Gli accrediti di risparmio, a decorrere dal 1. gennaio 1989, sono accumulati individualmente tipo cassa di risparmio e producono con gli interessi il relativo capitale risparmio.
2. L'accredito di risparmio corrisponde al contributo pagato dal dipendente.
3. Il Municipio stabilisce il tasso d'interesse annualmente dopo aver consultato la Commissione amministrativa del Fondo.

Prestazioni assicurative del Fondo

Art. 8 Prestazioni assicurate

1. Il Fondo garantisce all'assicurato le seguenti prestazioni:

a)	Rendita vitalizia compensatoria	(art. 9)
b)	Rendita transitoria AVS	(art. 10)
c)	Capitale di vecchiaia	(art. 11)

Art. 9 Rendita vitalizia compensatoria

1. Se il rapporto di lavoro dell'assicurato è sciolto quando il medesimo ha compiuto i 57 anni e l'assicurato ha diritto ad una rendita di vecchiaia da parte della CPE o della Fondazione LPP, egli ha diritto alla rendita vitalizia compensatoria.
2. Se il pensionamento anticipato avviene all'età pensionistica anticipata (62 anni) o dopo l'ammontare della rendita vitalizia compensatoria annuale corrisponde alla differenza tra :
 - a) la rendita di vecchiaia presunta della Cassa pensione all'età pensionistica e
 - b) la rendita di vecchiaia della Cassa pensione al momento del pensionamento anticipato.

Se il pensionamento anticipato avviene prima dell'età pensionistica anticipata la rendita vitalizia presunta all'età pensionistica è ridotta dello 0.6 % per ogni mese di anticipo.

3. La rendita di cui al capoverso 2 viene decurtata proporzionalmente in base al rapporto tra il capitale risparmio disponibile ed il capitale risparmio massimo in base alla tabella nell'allegato al momento del pensionamento anticipato (con riserva dell'art. 24).
4. Il calcolo della rendita di vecchiaia presunta si basa sul salario al momento del pensionamento anticipato.
5. In caso di decesso di un pensionato la rendita coniugale corrisponde al 63% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Rendita transitoria AVS

1. L'assicurato ha diritto ad una rendita transitoria AVS se al momento del pensionamento anticipato ha diritto ad una rendita vitalizia compensatoria.
2. L'ammontare della rendita transitoria AVS è definita in percento della rendita massima semplice AVS all'età del pensionamento anticipato e dipende dagli anni che intercorrono tra il pensionamento anticipato e l'età pensionistica, la tabella corrispondente è riportata nell'allegato.
3. La rendita transitoria AVS è corrisposta fino all'età pensionistica.
4. La rendita di cui al capoverso 2 viene decurtata proporzionalmente in base al rapporto tra il capitale risparmio disponibile ed il capitale risparmio massimo in base alla tabella nell'allegato al momento del pensionamento anticipato (con riserva dell'art. 24).

Art. 11 Capitale di vecchiaia

1. Nel caso il rapporto di lavoro è sciolto e l'assicurato ha diritto ad una rendita da parte del Fondo, all'assicurato viene corrisposto un capitale di vecchiaia che ammonta al suo capitale risparmio dedotto il valore capitalizzato delle rendite a cui ha diritto dal Fondo.
2. Il diritto al capitale di vecchiaia sussiste anche se il rapporto di lavoro è sciolto al più presto al raggiungimento dell'età pensionistica.

Art. 12 Adeguamento delle rendite

1. L'adeguamento delle rendite al rincaro è facoltativo e viene deciso dal Municipio annualmente.

Fine del rapporto di lavoro

Art. 13 Prestazione di libero passaggio

1. Nel caso il rapporto di lavoro è sciolto prima del raggiungimento dell'età pensionistica senza che in base alle disposizioni vigenti sussista il diritto ad una rendita da parte del Fondo, l'assicurato esce dal Fondo ed ottiene il diritto ad una prestazione di libero passaggio corrispondente al capitale risparmio.
2. La prestazione di libero passaggio corrisponde in ogni caso almeno alle condizioni stabilite dall'art. 17 della LFLP.
3. La prestazione di libero passaggio è pagabile con il recesso dal Fondo.
4. In caso di morte o invalidità dell'assicurato il Fondo non corrisponde nessuna prestazione essendo l'assicurato già affiliato alla Cassa pensione.

Art. 14 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

1. Se l'assicurato entra a far parte di un nuovo Istituto Previdenziale, il Fondo trasferisce la prestazione di libero passaggio al nuovo Istituto Previdenziale.
2. Gli assicurati che non entrano a far parte di un nuovo Istituto Previdenziale devono comunicare al Fondo se la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita.
 - a) ad una società svizzera d'assicurazioni sulla vita ossia ad un pool per le polizze di libero passaggio al fine di istituire una polizza di libero passaggio o
 - b) ad una banca su un conto bloccato, per scopi previdenziali.
Nel caso non venga effettuata la comunicazione in questione, al più presto dopo sei mesi ed al più tardi due anni dopo il verificarsi del libero passaggio la prestazione di libero passaggio verrà trasferita all'istituto collettore (art. 60 LPP).
3. L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio nel caso in cui
 - a) lasci definitivamente la Svizzera,
 - b) intraprenda un'attività autonoma non sottoposta alla previdenza professionale obbligatoria o
 - c) la prestazione di libero passaggio ammonti a meno di un anno di contributi.
Agli assicurati coniugati la liquidazione in contanti è ammessa solo se il coniuge approva per iscritto.

Art. 15 Divorzio

1. Se il matrimonio di un assicurato è sciolto e in seguito alla sentenza di divorzio il Fondo deve liquidare una parte della prestazione di libero passaggio acquisita per il periodo della durata del matrimonio, in tal caso il capitale risparmio disponibile, così come tutte le prestazioni assicurate in base all'art. 8 sono ridotte. Il capitale risparmio è ridotto dell'importo liquidato. Le prestazioni sono ridotte conformemente all'importo liquidato in base alla tabella nell'allegato.
2. L'assicurato ha la possibilità di riscattare le risultanti riduzioni di prestazioni mediante un corrispondente importo d'acquisizione.

Disposizioni particolari

Art. 16 Obbligo di informazione e di dichiarazione

1. Senza specifica richiesta, l'assicurato deve fornire all'amministrazione del Fondo, informazioni veritiere relative a tutte le situazioni importanti per la sua assicurazione.
2. I beneficiari di rendite devono esibire, dietro richiesta dell'amministrazione del Fondo, un certificato di stato in vita.
3. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le eventuali conseguenze svantaggiose che possano risultare da una violazione dei summenzionati obblighi per l'assicurato o i suoi superstiti. Nel caso in cui una simile violazione degli obblighi dovesse comportare dei danni per il Fondo, la Commissione amministrativa del Fondo potrà renderne responsabile la persona inadempiente.
4. Annualmente ogni assicurato è informato circa le sue prestazioni di libero passaggio.

Art. 17 Copertura insufficiente

1. Le disposizioni di questo articolo valgono unicamente per i pensionati che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ricevevano una rendita dal Fondo.
2. Se dalla verifica dei periti risulta una copertura insufficiente, il Fondo può riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

Art. 18 Incentivo per proprietà abitativa: anticipo, costituzione in pegno

1. L'assicurato attivo può, fino a tre anni prima del diritto ad una prestazione di vecchiaia, far valere un importo per proprietà abitativa primaria a scopo personale o per l'ammortamento di prestiti ipotecari su tale proprietà abitativa. Allo stesso scopo può anche costituire in pegno tale importo o il suo diritto a prestazione previdenziale.
2. Fino all'età di 50 anni, l'assicurato può riscuotere o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della sua prestazione di libero passaggio. L'assicurato che ha superato l'età di 50 anni, può utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio, al momento della riscossione.
3. L'assicurato può richiedere, mediante domanda scritta, informazioni sull'importo a sua disposizione per proprietà abitativa primaria e sulla decurtazione delle prestazioni legata a tale riscossione. In tale occasione, la Cassa lo informerà inoltre sulla possibilità di copertura delle lacune assicurative e l'obbligo fiscale che ne risulta.
4. Normalmente, la Cassa paga gli anticipi entro 6 mesi. Qualora la liquidità della Cassa è messa in discussione a causa d'anticipi, la domanda potrà essere rinviata. Le domande sono prese in considerazione in ordine d'arrivo.
5. Prima di accordare un versamento la cassa è tenuta a fare iscrivere a Registro Fondiario la restrizione alla vendita.
6. Alla riscossione anticipata sono decurtati, il capitale risparmio, così come tutte le prestazioni assicurate in base all'art. 8. Il capitale risparmio è decurtato dell'anticipo versato. Le prestazioni assicurate sono decurtate in base alla tabella nell'allegato.
7. L'importo minimo dell'anticipo corrisponde a Fr. 20.000.--. Un anticipo può essere fatto valere ogni 5 anni.
8. Se l'assicurato vende la sua proprietà abitativa primaria, dovrà versare alla Fondazione l'importo di previdenza registrato a catasto.

Art. 19 Prescrizioni

1. I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.
2. Il capoverso 1 si applica anche ai crediti derivanti da contratti conclusi con altri istituti di previdenza e istituti di assicurazione.

Organizzazione del Fondo

Art. 20 Commissione amministrativa del Fondo

1. La Commissione amministrativa del Fondo è composto da sei membri dei quali tre - tra i quali il presidente - vengono nominati dal Municipio, mentre tre vengono eletti dagli assicurati all'interno della loro cerchia. La procedura per l'elezione dei rappresentanti degli assicurati verrà stabilita, la prima volta, dal Municipio tramite specifica ordinanza. In seguito la Commissione amministrativa del Fondo regolerà il procedimento elettorale.
2. La Commissione amministrativa del Fondo definisce i criteri di gestione del Fondo e del suo patrimonio ed esercita la funzione di vigilanza. Deve inoltre essere consultata prima di modifiche al regolamento e può presentare proposte. Presenta annualmente al Municipio, i conti ed un rapporto di gestione. La Commissione amministrativa del Fondo cura inoltre l'amministrazione.
3. La permanenza in carica è di quattro anni; la rielezione è ammessa. Se uno dei membri della Commissione amministrativa del Fondo eletti dagli assicurati abbandona il Comune, questi esce dalla Commissione amministrativa del Fondo e sarà sostituito da un membro sostituito proveniente dalla corrispondente cerchia elettorale.
4. La Commissione amministrativa del Fondo è convocata dal presidente e questo, ogni volta che le attività, lo rendono necessario. Ciascun membro può richiedere al presidente per iscritto la convocazione di un'assemblea: in tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
5. La Commissione amministrativa del Fondo può deliberare se sono presenti almeno quattro membri. Essa prende le sue delibere a maggioranza assoluta (almeno quattro voti). Le delibere prese devono essere messe a protocollo. Nel caso, una proposta raggiunga una parità di voti, il voto del presidente è decisivo. Le delibere circolari sono ammesse nella misura in cui tutti i membri acconsentano.
6. I membri della Commissione amministrativa e le persone alle quali sono affidate le operazioni di normale amministrazione, sono tenute alla massima segretezza verso l'esterno e nei confronti dei loro collaboratori, per quanto riguarda le condizioni finanziarie e personali degli assicurati e dei loro familiari. L'obbligo di segretezza continua anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 21 Amministrazione

1. Il Commissione amministrativa del Fondo in accordo con il Municipio nomina l'amministratore che cura l'amministrazione del Fondo secondo le indicazioni e le deleghe della Commissione stessa.

Art. 22 Revisione e verifica tecnica

1. La Commissione amministrativa del Fondo designa un ufficio di controllo esterno per la verifica della gestione, dei conti e gli investimenti.
2. La Commissione amministrativa del Fondo designa un esperto che allestisce una verifica tecnica assicurativa tutte le volte che le circostanze lo richiedono in ogni caso almeno ogni 2 anni.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Lacune nel regolamento; controversie

1. Dove nel presente regolamento non esistono prescrizioni, la Commissione amministrativa del Fondo decide a seconda dello scopo del Fondo. In casi particolari esso può adottare disposizioni che divergono dal presente regolamento.
2. Le controversie tra un assicurato o un avente diritto e il Fondo che non possono essere risolte internamente, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano. Foro competente è la sede svizzera o il luogo di residenza dell'impiegato o, la località dell'impresa, presso la quale l'assicurato è impiegato.

Art. 24 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni transitorie di questo articolo valgono unicamente per gli assicurati che al 31 dicembre 2004 erano alle dipendenze del Comune.
2. Le decurtazioni delle rendite secondo gli art. 9 cpv. 3 e art. 10 cpv. 4 si basano sul rapporto tra gli anni in cui l'assicurato ha pagato contributi per il pensionamento anticipato e gli anni tra il 1° gennaio 1989 e il momento del pensionamento anticipato
3. Per gli assicurati che vanno in pensione entro il 1° gennaio 2008 le rendite secondo questo regolamento vengono aumentate dell'importo seguente; la differenza tra le prestazioni assicurate prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento e le prestazioni dello stesso è ridotta proporzionalmente al periodo decorrente tra il pensionamento anticipato e l'1.1.2008 e l'entrata in vigore del Regolamento ed il 1° gennaio 2008.

Art. 25 Entrata in vigore; modifiche del regolamento

1. Il Municipio ne decreterà l'entrata in vigore una volta cresciuta in giudicato la decisione del Consiglio comunale ed ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art 188 LOC.
2. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Municipio dopo aver consultato la Commissione amministrativa o da quest'ultima in accordo con il Municipio. Le modifiche devono far oggetto di un Messaggio municipale e ratificate dal Consiglio comunale.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 31 gennaio 2005

Esposto all'albo comunale dal 1. febbraio 2005 al 23 marzo 2005

Approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 6 maggio 2005

In vigore dal 1. giugno 2005

*** Articolo modificato dal Consiglio comunale il 20 gennaio 2014**

Esposto all'albo comunale dal 20 gennaio 2014 al 6 marzo 2014

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione del 30 maggio 2014

Allegato al regolamento

Ammontare della rendita transitoria AVS

(Art. 10)

L'ammontare della rendita transitoria AVS è definita in percento della rendita massima semplice AVS all'età del pensionamento anticipato e dipende dagli anni che intercorrono tra il pensionamento anticipato e l'età pensionistica:

Anni tra il pensionamento anticipato e l'età pensionistica	Rendita transitoria AVS in % della rendita massima semplice AVS
1	91.0 %
2	91.0 %
3	91.0 %
4	91.0 %
5	91.0 %
6	75.9 %
7	65.0 %
8	56.9 %

Se gli anni non sono interi le percentuali vengono interpolate.

Tabella con gli importi massimi d'acquisizione

(Art. 6, 9, 10, 15, 18)

L'importo massimo d'acquisizione è definito in percentuale del salario assicurato e dipende dall'età al momento dell'acquisto:

Età	in % salario assicurato	Età	in % salario assicurato
18	4.00%	42	127.48%
19	8.08%	43	133.98%
20	12.24%	44	140.61%
21	16.48%	45	147.37%
22	20.80%	46	154.25%
23	25.21%	47	161.28%
24	29.70%	48	168.44%
25	34.28%	49	175.74%
26	38.96%	50	183.19%
27	43.72%	51	190.78%
28	48.58%	52	198.52%
29	53.53%	53	206.42%
30	58.58%	54	214.46%
31	63.73%	55	222.67%
32	68.98%	56	231.03%
33	74.33%	57	239.56%
34	79.79%	58	248.26%
35	85.35%	59	257.13%
36	91.03%	60	266.17%
37	96.81%	61	275.39%
38	102.71%	62	284.79%
39	108.72%	63	284.79%
40	114.85%	64	284.79%
41	121.11%	65	284.79%

L'età dell'assicurato, in anni ed in mesi interi, si ottiene dalla differenza tra la data al momento dell'acquisto e la data di nascita (a partire dal 1° del mese che segue il giorno della nascita). Se l'età non è intera le percentuali vengono interpolate.